

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) BENEDETTI	Presidente
(NA) MARIANELLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) COCCIOLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) RUGGIERO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) SORRENTINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIANFRANCO COCCIOLI

Seduta del 27/01/2026

FATTO

La fattispecie sottoposta all'esame del Collegio riguarda un contratto di finanziamento rimborsabile mediante cessione del quinto della retribuzione, stipulato in data 3.06.2021 ed estinto anticipatamente con decorrenza 31.07.2025

Il ricorrente, infruttuoso il prodromico reclamo, si rivolge all'Arbitro al quale chiede di accertare il proprio diritto al rimborso degli oneri accessori dovuti in conseguenza dell'estinzione anticipata del finanziamento per un importo complessivo di € 1.032,57, oltre interessi e spese legali.

L'intermediario, costituitosi, eccepisce di aver già rimborsato quanto dovuto in base alla disciplina applicabile e chiede il rigetto del ricorso. Sostiene al riguardo versato la somma di € 519,01.

Argomenta, nel merito, che non è applicabile la disciplina del credito ai consumatori di derivazione eurounitaria alle estinzioni anticipate dei finanziamenti rimborsabili mediante cessione del quinto di stipendio/pensione, le quali, invece, sono regolate dall'art. 6 *bis* del D.P.R. n. 180/50, disciplina qualificabile come speciale e vigente in quanto non oggetto di declaratoria di incostituzionalità né di pronunce della Corte di Giustizia.

Soggiunge che i più recenti interventi normativi sull'art. 11 *octies*, secondo comma, del D.L. n. 73/21 richiamano le "pronunce" della CGUE, quindi non solo la sentenza "*Lexitor*" ma anche la sentenza del 09/02/2023 (relativa al caso C-555/21 *UniCredit Bank Austria*) e convergono sul rispetto delle norme civilistiche in tema di indebito oggettivo (art. 2033 c.c.) e arricchimento senza causa (art. 2041 c.c.), con conseguente esclusione della rimborsabilità delle voci di costo di cui il consumatore ha già interamente usufruito al momento della concessione del finanziamento, tra cui rientrano gli oneri erariali, le spese di

istruttoria e i costi di intermediazione.

Pertanto eccepisce la carenza di legittimazione passiva in merito alla richiesta di rimborso dei costi di intermediazione, in quanto inerenti a prestazioni di terzi in favore del consumatore già integralmente eseguite.

Con riferimento alla richiesta di rimborso della rate versate dal datore di lavoro successivamente all'estinzione anticipata del relativo finanziamento, rileva che a tale titolo non vi sono somme da retrocedere al ricorrente.

Contesta la riconoscibilità delle spese difensive, tenuto conto della disciplina relativa al procedimento in Abf che non prevede come l'obbligo della difesa tecnica e si tratta di cause seriali.

DIRITTO

Il ricorso va parzialmente accolto.

Non è fondata l'eccezione preliminare, con la quale parte ricorrente sostiene la sua carenza di legittimazione passiva in relazione alla richiesta di restituzione degli oneri di intermediazione, perché asseritamente corrisposti ad un terzo.

Dal conteggio estintivo (che, ai sensi dell'art. 115 cpc, può essere messo a fondamento di questa decisione, in quanto non ne sono stati contestati i contenuti fattuali) risulta che le commissioni in questione non sono state detratte dalla somma versata alla parte resistente in conseguenza dell'estinzione anticipata del finanziamento.

Il Collegio di coordinamento nella sua decisione n. 6816/2018, che, pur essendosi riferita a costi *recurring*, può essere estesa agli oneri *up front*, una volta stabilitane la rimborsabilità con la sentenza Lexitor, ha precisato che *“l'indebito (e la conseguente obbligazione restitutoria, sorge nel momento dell'estinzione del finanziamento, quando il mutuatario corrisponde l'intero importo previsto dal conteggio estintivo. In questo momento, infatti, il soggetto finanziato, in base al disposto dell'art. 125-sexies – secondo cui, in caso di rimborso anticipato, «il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto» –, dovrebbe corrispondere non già le somme richieste dal finanziatore, ma l'importo calcolato al netto dei costi c.d. recurring. Pagando l'importo più elevato che ricomprende tali costi, in realtà non dovuti, determina l'insorgenza dell'indebito e la nascita, in quel momento, del credito restitutorio. Non possono pertanto sussistere dubbi in ordine alla circostanza che obbligato alla restituzione sia il soggetto che riceve tale pagamento”*.

Pertanto, è sussistente la legittimazione passiva, posto che parte resistente ha trattenuto indebitamente la somma relativa alla commissione di intermediazione.

Né influisce al riguardo la nuova Direttiva sul credito ai consumatori, n. 2023/2225 approvata dal Parlamento europeo il 18 ottobre 2023, che, al considerando n. 70, onde favorire una sintesi fra opposte esigenze e tra le decisioni emesse in materia, pur raccomandando che siano oggetto di riduzione *“anche i costi che non dipendono dalla durata di [tale] contratto di credito, compresi quelli che sono pienamente esauriti all'atto della concessione del credito”*, afferma l'eventuale esclusione unicamente delle *“spese applicate da un terzo e pagate direttamente a quest'ultimo e che non dipendono dalla durata del contratto di credito [...], in quanto tali costi non sono imposti dal creditore e non possono pertanto essere modificati unilateralmente dal creditore”*. In ogni caso, è precisato anche che, nel calcolo della riduzione, dovrebbero essere prese in considerazione *“le spese addebitate da un creditore a favore di un terzo”*.

Nel caso di specie, nonostante la sottoscrizione del contratto di mediazione sia avvenuta nello stesso giorno in cui è stato stipulato il contratto di finanziamento e sia stata allegata la fattura di pagamento al terzo mediatore, è dirimente che dalla documentazione prodotta risulta che la commissione di intermediazione è stata trattenuta al momento dell'erogazione del prestito.

Quanto al merito, il Collegio ritiene anzitutto doveroso chiarire il quadro normativo in cui si colloca la fattispecie in esame che pertiene all'individuazione dei costi del finanziamento da restituire in caso di sua estinzione e dei criteri per determinarne l'ammontare.

Come noto, l'art. 11-octies del d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla l. 23 luglio 2021, n. 106, nell'ambito dei finanziamenti mediante delegazione di pagamento e quanto alla regolamentazione della restituzione di alcuni costi in caso di estinzione anticipata di essi, ha introdotto la dicotomia tra contratti conclusi antecedentemente e quelli stipulati successivamente alla sua entrata in vigore.

La norma, infatti, ha previsto il rimborso di tutti i costi soltanto per i secondi, mentre sono stati esclusi i costi istantanei (up front) per i primi, in antinomia parziale con quanto stabilito nella sentenza Lexitor. La Corte Costituzionale, con sentenza n. 263 del 2022, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 11-octies, comma 2, DL n. 73/2021 (Decreto sostegni bis) convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio 2021, n. 106, limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia».

Di conseguenza, circa i criteri da adottare per il rimborso degli oneri non maturati nei contratti sottoscritti prima del 25 luglio 2021, i Collegi ABF hanno concordato sull'esigenza di confermare quelli concernenti il rimborso alla clientela fissati nella decisione del Collegio di coordinamento n. 26525/2019, espressamente richiamata nella citata sentenza della Corte Costituzionale e resa anteriormente all'entrata in vigore del DL n. 73/2021, a tenore della quale *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”*.

“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”.

“La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda”.

Previa disamina attenta della normativa, così come si è andata strutturando fino all'epilogo riconducibile alla sentenza della corte costituzionale, da cui è derivato il ripristino del regime anteriore alla legge del 2021/106 (di conversione del D.L. n.73/2021), questo Arbitro, dunque, aderisce al descritto criterio applicato dal Collegio di coordinamento in ordine alla quantificazione dei costi *up front* da retrocedere, rappresentando la previsione pattizia sul conteggio degli interessi corrispettivi il solo referente normativo avente *“forza di legge tra le parti”* (art. 1372 cod. civ.) utile (nel rispetto del principio di proporzionalità) alla *“integrazione giudiziale secondo equità”* (art. 1374 cod. civ.).

L'estensione della ripetibilità anche ai costi non di durata, trova peraltro conferma piena nel recente intervento legislativo (d.l.104/2023, convertito con legge del 9 ottobre 2023 n.136), secondo cui, in caso di estinzione anticipata dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione indicata, continuano ad applicarsi le disposizioni dell'art. 125 sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993 n.385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti, escluse dalla riduzione le imposte, e ciò nel rispetto del diritto dell'Unione Europea, come interpretato dalle pronunce della relativa Corte di Giustizia, a nulla rilevando l'inciso in ordine alla salvezza delle disposizioni civili in materia di indebito oggettivo e arricchimento senza causa, all'evidenza trattandosi di un profilo diverso dal riconosciuto diritto a retrocedere i costi.

Né incide al riguardo la recente sentenza della corte di giustizia europea del 9 febbraio 2023 (causa C-555/21, Unicredit Bank Austria), atteso che, come si desume dalla sua stessa motivazione, si è tenuto conto della specificità dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali, nei quali l'intermediario è tenuto a fornire informazioni precontrattuali mediante il PIES, particolarità che

giustifica un approccio (esegetico/ applicativo) differenziato, non potendo situazioni diseguali avere lo stesso regime.

Quanto alla supposta assoggettabilità dei finanziamenti di cui al ricorso esclusivamente alle norme di cui al dpr n.180/1950, è agevole replicare che il suo articolo art. 6 bis, introdotto dal D. Lgs . 19 settembre 2012 n.169, prevede che all'istituto della cessione di quote di stipendio o salario o pensione si applicano le norme in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo n.385/1993 e , dunque, anche la disposizione del suo art. 125 sexies che disciplina il rimborso dei costi in caso di estinzione anticipata dei finanziamenti.

Puntualizzati tali profili giuridici e ristretta la valutazione di merito esclusivamente alla domanda di riconoscimento delle somme richieste, oggetto del reclamo e del ricorso, in coerenza col principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all'art. 112 cpc, pacificamente applicabile anche in questo procedimento, va precisato che il ricorrente chiede il rimborso delle quote non maturate relative agli oneri istruttori ed alla commissione di intermediazione.

Precisato che entrambi costituiscono costi *recurring* , prolungandosi le prestazioni che li determinano nel corso del rapporto, competono € 649,00 (previo arrotondamento di 648,76) .

Alla somma riconosciuta di € 649,00 vanno aggiunti gli interessi, dal reclamo al saldo.

In sintonia con quanto precisato di recente dal collegio di Coordinamento nella sua decisione n.4580 del 2025 , non vanno riconosciute le chiese spese difensive , avuto riguardo alla serialità del contenzioso, dalla quale discende anche la non indispensabilità della difesa tecnica, ed all'assenza di condotte ostruzionistiche di parte resistente.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 649,00, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE